



COMUNITÀ MONTANA DELL' ANIENE

PIAZZA 15 MARTIRI - MADONNA DELLA PACE -00020 AGOSTA Tel. 0774/829201/2 - Fax 0774/829206

www.cmaniene.it - www.ecountry.it - www.retianiene.it

www.comunitamontanadellaniene.it e-mail: info@cmaniene.it

Codice Fiscale 94008780580

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

Affidamento, su proposta del promotore, di partenariato pubblico privato in finanza di progetto del servizio di pubblica illuminazione, per la progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica della stessa mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.).

CUP: J37G18000000005

CIG: 7577577E58

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il contratto di partenariato, nella forma di concessione in finanza di progetto su proposta del promotore ai sensi degli art. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016, ha per oggetto la progettazione esecutiva, **previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta** e il servizio di gestione della pubblica illuminazione delle strade comunali, nonché ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, l'esecuzione di una serie di misure di miglioramento dell'efficienza energetica (di cui all'art. 2, comma 1, lett. h), del citato decreto n. 115/2008) consistenti nella realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione delle strade del Comune di Camerata Nuova (RM).

Formano oggetto del presente appalto le prestazioni connesse al partenariato di lavori per l'innovazione tecnologica, l'ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l'adeguamento normativo nonché la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune.

Si rimanda allo studio di fattibilità ed ai relativi allegati all'uopo predisposti, la definizione tecnica e quantitativa approfondita sui servizi e sui lavori che l'Appaltatore dovrà realizzare durante il rapporto contrattuale.

Il partenariato pubblico privato (P.P.P.) ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'illuminamento degli spazi pubblici (strade, parchi e giardini, attraversamenti pedonali) mediante l'esercizio dell'impianto di illuminazione pubblica di proprietà dell'amministrazione concedente — comprensivo del controllo, adeguamento normativo — la sua manutenzione ordinaria — ossia l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento dell'impianto, o di un suo componente, e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, la manutenzione programmata-preventiva — ossia l'esecuzione di operazioni di manutenzione, volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento dell'impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita — e la manutenzione straordinaria — ossia interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e manutenzione programmata-preventiva, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalle normative vigenti, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli impianti, il tutto come nei termini previsti nella bozza di convenzione e per una durata di 20 anni.

Non è previsto il servizio di fornitura di energia elettrica.

Il risparmio minimo sulla componente energia, espresso in kWh, che rimarrà a favore dell'Ente deve essere pari ad almeno l'11% del consumo storico pre-intervento come evidenziato nel progetto di fattibilità.

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico generale, contenente la busta dell'offerta economica, la busta della documentazione amministrativa, la busta dell'offerta sui tempi di durata dei lavori e la busta dell'offerta tecnica, dovrà pervenire a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara** al seguente indirizzo: Comunità Montana dell'Aniene - **P.za Quindici Martiri snc. 00020 – Agosta (Rm)**;
- b) è ammessa la consegna a mano del plico presso l'Ufficio Procolo della centrale di committenza che ne rilascerà apposita ricevuta;

- c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico generale deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico generale, ed i quattro plichi interni contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta economica, l'offerta temporale e l'offerta tecnica, dovranno essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
- g) la busta interna contenente l'offerta deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f).

2. Contenuto del plico generale:

Il plico generale dovrà contenere, al suo interno, quattro plichi, ciascuno con la dicitura:

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

“OFFERTA ECONOMICA”;

“OFFERTA TEMPI DI DURATA DEI LAVORI”;

“OFFERTA TECNICA”.

Il plico con la dicitura “ **Documentazione Amministrativa** ” dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
 - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo Capo 2.1;
 - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica di cui ai successivi Capi 2.2 e 2.3;
 - a.3) dei requisiti del progettista di cui al successivo Capo 2.4;
 - a.4) “PASOUE”, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) cauzione provvisoria ai sensi dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - b.2) impegno del fideiussore a garantire la stazione appaltante dell'eventuale sanzione pecuniaria non inferiore al 10% dell'importo dei lavori e del servizio di gestione per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 9, dell'art. 83, del D.lgs n. 50 del 2016;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se l'offerente risulta aggiudicatario. In funzione delle norme applicabili al P.P.P., ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 50/2016, la polizza definitiva e la CAR, dovranno avere durata pari al tempo massimo di esecuzione dei lavori, nello specifico 60 giorni lavorativi e saranno svincolate a seguito di collaudo;
- d) cauzione in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, ossia pari a 38.616,30 €, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara a prevedere il rimborso delle spese sostenute dal Promotore/aggiudicatario per la predisposizione della proposta comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'[articolo 2578 del codice civile](#).
- d) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di svolgimento del partenariato, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sullo svolgimento del partenariato e di aver

- giudicato il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta proposta, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per lo svolgimento del servizio e l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni.
- e) attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante una delle modalità sotto riportate:
1. on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni dettate dall'Autorità.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
 2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione.
- f) attestazione di avvenuto sopralluogo, di cui al punto **III.2.4)** ed al **punto V.3), lettera j.1), del bando di gara**, compilata su modello allegato e rilasciata, previo svolgimento di apposito sopralluogo, dall'ufficio tecnico del Comune di Camerata Nuova di cui al punto I.1 del bando di gara;
- g) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizioni institorie o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- h) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:
- h.1) *se non ancora costituiti*: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta economica o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - h.2) *se già formalmente costituiti*: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e della quota dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - h.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- i) **limitatamente ai consorzi stabili, ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane** :
- i.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 45 e 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - i.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- l) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto**: una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- m) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 6, lettera b).

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) del bando di gara**, come segue:

- 1) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, completa dell'attività per la quale l'impresa è iscritta, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- 2) essere una ESCO che risponde ai requisiti previsti dalla Deliberazione 18 settembre 2003, n.103/03 per le "società operanti nel settore dei servizi energetici" e che ha ottenuto l'approvazione da parte del GSE di almeno una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei medesimi decreti, attraverso l'acquisizione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) certificata UNI CEI 11352, ed avente all'interno del proprio organico aziendale un Esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato UNI CEI 11339;
- 3) autorizzare l'amministrazione ad inviare le comunicazioni ad un determinato numero di fax ovvero, in alternativa, attraverso raccomandata presso uno specifico l'indirizzo;
- 4) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Costituisce, pertanto, motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno reati sotto indicati (lettere a - h) , e nel caso in cui il concorrente si trovi nelle altre cause di esclusione di seguito elencate (lettere i - t):
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - h) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - i) se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - j) se la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - k) se l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

- l) se la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- m) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- n) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- o) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- p) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- q) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- r) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- s) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- t) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara.

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero pari ad €. 32.737,20;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero pari ad €. 16.368,60;
- c) dichiarazione di almeno un istituto bancario circa il preliminare coinvolgimento nel progetto, attraverso una lettera di referenze bancarie con disponibilità a prendere in esame l'eventuale richiesta di finanziamento della gara in caso di aggiudicazione dei lavori.
In caso di A.T.I. i suddetti requisiti di cui ai punti a) e b) possono essere soddisfatti cumulativamente, a prescindere dalle quote di partecipazione.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3) del bando di gara.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 95 del D.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) svolgimento negli ultimi cinque anni di prestazioni affini per lavori di efficientamento energetico di qualsiasi natura e/o servizi di gestione di impianti a fonti rinnovabili o a basso consumo energetico,

per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero pari ad €. 16.368,60;

- b) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un lavoro affine per lavori di efficientamento energetico di qualsiasi natura e/o servizi di gestione di impianti a fonti rinnovabili o a basso consumo energetico, per un importo almeno pari al due per cento dell'investimento previsto dall'intervento, ovvero pari ad €. 6.547,44;
- c) attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo posto a base dell'affidamento, oppure, in alternativa, requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art.90 del DPR 207 del 2010.

Possesso della qualificazione per la progettazione attestata dalla S.O.A. in classifica I nella categoria OG10 oppure, in alternativa, raggruppamento con soggetto art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, associato come mandante, oppure indicazione dello stesso soggetto ai fini della progettazione esecutiva; in ogni caso il progettista deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrando, nella categoria di pertinenza (ex D.M. 143/2013), come individuata al precedente punto II.2.1), l'esperienza necessaria per un ammontare non inferiore a 1 volta l'importo a base di gara.

Inoltre, ai sensi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la progettazione di impianti per l'illuminazione pubblica, il progettista deve aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione per la categoria IA.04 e più specificatamente per impianti di illuminazione pubblica, per un importo di €. 82.800,00.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92, D.P.R. n. 207 del 2010.

- d) dichiarazione di utilizzo dei seguenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) per le sorgenti luminose da installare:
 - a. sorgenti luminose con temperatura di colore non superiore a 4.000 K;
 - b. efficienza luminosa dei led completo di sistema ottico > 95 lumen/Watt;
 - c. grado di protezione IP del vano ottico - IP55 (per aree pedonali e ciclabili) IP 65 per illuminazione stradale;
 - d. resistenza agli urti IK06;
 - e. prestazione energetica IPEA degli apparecchi illuminanti maggiore o uguale alla classe B;
 - f. le luminanze medie mantenute di progetto ovvero gli illuminamenti medi mantenuti di progetto non dovranno superare del 20% i livelli minimi previsti dalle norme tecniche di riferimento in funzione dell'ambito considerato.

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 88 del d.p.r. 207/2010, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;

In alternativa ai requisiti richiesti al punto III.2.3) lett. a) e b), il concorrente può incrementare i requisiti richiesti al punto III.2.2) lett. a) e b) nella misura pari ad 1,5 volte .

Il requisito richiesto al punto III.2.2) lett. b) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio, i requisiti richiesti ai punti III.2.2) lett. a) e b) e III.2.3) lett. a) e b) devono essere posseduti complessivamente.

L'impegno a costituire il R.T.I. deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi son imprese cooptate, nonché le parti dell'opera secondo le categorie del presente bando che verranno eseguite da ciascuna associata.

La mancata indicazione dei suddetti elementi relativi alle forme di raggruppamento, salvo che questi possano essere ricavati con immediatezza e con certezza dalla qualificazione delle imprese raggruppate, costituisce motivo di esclusione.

E' condizione minima di partecipazione la presenza della E.S.Co (Energy Service Company) certificata UNI CEI 11352, accreditata presso il GSE ai sensi della Deliberazione n. 103/2003, così come modificata dalla Deliberazione n. 200/2004 e che abbia ottenuto l'approvazione da parte del GSE di almeno una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei medesimi decreti, attraverso l'acquisizione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e che abbia, inoltre, all'interno della propria azienda un Esperto in gestione dell'energia (EGE) certificato UNI CEI 11339.

Nel caso di ATI costituite o costituite è sufficiente che almeno un componente del raggruppamento sia una E.S.Co., esclusivamente in qualità di capogruppo e con i requisiti sopra esposti. All'interno dell'ATI la E.S.Co. mandataria non avrà alcun vincolo specifico circa le attività di lavori, forniture e servizi che essa è obbligata a svolgere, indipendentemente dalle quote di partecipazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del codice dei contratti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Il concorrente dovrà espressamente dichiarare in sede di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del progettista incaricato della redazione del progetto.

Nel caso in cui l'impresa di costruzione indichi più progettisti di cui all'art. 46 c. 1 del Codice dei contratti, gli stessi dovranno presentare l'impegno a costituire in caso di aggiudicazione una associazione temporanea di professionisti, con mandato collettivo speciale ad uno di essi indicato come capogruppo.

2.4. Requisiti del progettista per la redazione del progetto esecutivo.

📁 ① Ai fini della progettazione esecutiva il concorrente deve rispettare una delle seguenti tre condizioni:

- 1) L'attestazione S.O.A. di cui al Capo 2.3, lettera a), deve riportare l'annotazione in calce a comprova della «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione» per una classifica di importo non inferiore alla II nella categoria OG10, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico;
- 2) Avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 3) Avere indicato, quale incaricato della progettazione, un soggetto tra quelli elencati all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

📄 ② In ogni caso, i soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva ai sensi della precedente lettera a), devono possedere e dichiarare, a pena di esclusione, oltre alle qualifiche professionali:

- 1) L'assenza di cause di esclusione e i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, così come descritti al precedente Capo 2.1, punti 2) e 3) e, qualora costituiti in forma societaria, anche al punto 1) dello stesso Capo 2.1;
- 2) I requisiti di cui all'articolo 24 comma 5 ed all'articolo 83 del D.Lgs. n. 50/2016: aver svolto servizi tecnici, negli ultimi 5 anni precedenti la pubblicazione del bando, per lavori individuati nella classe e categoria di cui si compone il progetto, come di seguito specificate ai sensi del D.M. (giustizia) del 17 Giugno 2016 Allegato Tavola Z-1 "categorie delle opere", per un importo di lavori medesimi non inferiore a una volta l'importo previsto nel progetto:
- 3)

Decennio di riferimento: dal 01/01/2008 al 31/12/2017				
CATEGORIA DELLE OPERE			Importo da progetto	Importo richiesto come requisito
ID OPERA	CAM specifico			
IA.04	Illuminazione pubblica	Principale	€. 82.800,00	€. 82.800,00

I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. A tale scopo il progettista deve allegare una distinta dei servizi tecnici svolti, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della suddivisione in classi e categorie con i relativi importi, dei periodi di inizio e ultimazione.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

ATI di tipo orizzontale tra i progettisti:

Nel caso in cui il progettista indicato o associato dalla ESCO sia rappresentato da un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fra soggetti di cui all'art. 90 del codice dei contratti: il capogruppo dovrà possedere il requisito sopra indicato nella misura del 40% in ognuna delle classi e delle categorie di cui lo stesso requisito si compone, mentre le mandanti dovranno possedere cumulativamente la restante misura per le singole classi e categorie, purché la somma sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando.

ATI di tipo verticale tra i progettisti:

Nel caso in cui il progettista faccia ricorso all'ATI di tipo verticale, le associazioni temporanee di progettisti devono possedere il requisito di progettazione sopra prescritto nella seguente misura: la capogruppo deve possedere il requisito con riferimento alla classe individuata come prestazione principale, mentre a ciascun mandante è richiesto il possesso del requisito con riferimento alla classe/i individuata/e come prestazioni accessorie che lo stesso intende assumere.

La percentuale di possesso dei requisiti dovrà in ogni caso corrispondere alla quota di partecipazione al raggruppamento, che in ogni caso non può essere pari a zero.

I progettisti che intendono riunirsi in associazione temporanea, qualora in possesso della totalità dei requisiti richiesti possono associare altri progettisti che abbiano svolto attività per lavori anche in classi e categorie diverse da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'attività che verrà eseguita dagli stessi non superi il 20% dell'importo complessivo del servizio di progettazione e che l'ammontare complessivo per servizi prestati e dichiarati da ciascuno sia almeno pari all'importo delle attività che andranno a svolgere. Detti professionisti devono attestare mediante apposita dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

L'impegno a costituire il R.T.P. deve specificare il modello orizzontale, verticale, misto ed anche se vi sono professionisti cooptati, nonché le attività che verranno eseguite da ciascun associato.

Il Raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 deve prevedere la "presenza" di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.

Qualora il giovane professionista venga indicato quale soggetto mandante di un raggruppamento, per lo stesso vale quanto sopra indicato per i mandanti.

Si precisa tuttavia che la presenza del giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo la stessa essere assicurata anche in forma indiretta, tramite un componente della struttura organizzativa del progettista o mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara, senza che necessariamente lo stesso debba assumere il ruolo di mandante.

3. Contenuto della busta interna - Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente capo ed il Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con l'inserimento dei valori reali offerti e tenuto conto delle indicazioni desumibili nella bozza di convenzione.

L'offerta economica dovrà esporre chiaramente indicato in cifre ed in lettere, fino alla seconda decimale,

- Il ribasso percentuale sul Canone annuo base – Quota Risparmio Energetico
- Il ribasso percentuale sul Canone annuo base – Quota Gestione
- Il ribasso percentuale sui listini di riferimento (Prezzario Regionale OO.PP. o altri Prezzari Regionali più aggiornati nel caso di mancanza di voci su quello Regionale di riferimento o nuovi prezzi in caso di mancanza voci su altri Prezzari Regionali) per le opere extra-canone.

Il ribasso percentuale sul "Canone annuo base – Quota Risparmio Energetico" deve essere pari ad almeno l'11% del consumo storico pre-intervento, come previsto nel Bando di Gara, pena l'esclusione dall'gara.

In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l'offerta economica potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi.

In allegato all'offerta economica dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante che, nell'elaborazione dell'offerta stessa, il Concorrente ha considerato un costo relativo agli oneri per la sicurezza aziendali indicandone il valore.

L'Offerta Economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'Offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo.

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Non sono ammesse offerte parziali od in aumento o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve di sorta, a pena di esclusione.

4. Contenuto della busta interna - Offerta tempi di durata dei lavori.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta relativa ai tempi di durata dei lavori, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

La durata dei lavori è determinata mediante l'indicazione del ribasso sui tempi di esecuzione delle opere posto a base di gara pari a 120 giorni naturali consecutivi, con una soglia di sbarramento non inferiore a 60 giorni naturali consecutivi.

5. Contenuto della busta interna - Offerta tecnica.

Il concorrente, dovrà inserire nella busta Offerta Tecnica la proposta tecnica sviluppata secondo i parametri di valutazione di cui al successivo articolo 1 parte II.

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell'offerente. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della capogruppo.

L'offerta tecnica dovrà contenere:

A) Relazione tecnica e metodologica relativa alle prestazioni oggetto dell'appalto costituita da non più di n° 15 fasciate in formato A/4, esclusi eventuali indici, copertine e CV allegati, che illustri l'approccio metodologico proposto per l'espletamento di tutti i servizi oggetto della gara, evidenziando il gruppo di lavoro e le modalità di Project Management che si intendono attuare. In particolare, dovranno essere esposte le modalità che si intenderanno utilizzare nelle seguenti aree di conoscenza: gestione dei tempi, gestione dei costi, gestione dei rischi, gestione della comunicazione esprimendo le caratteristiche ed il grado di dettaglio delle procedure e delle modalità di gestione dei rapporti sia all'interno della propria struttura sia di essa con l'Amministrazione Comunale e con gli utenti, al fine di informare la stazione appaltante sullo svolgimento della prestazione, conduzione delle attività in fase di gestione.

Sarà valutata anche la presenza di un Responsabile del Servizio con qualifica professionale di "Project Manager" certificato da organismi riconosciuti a livello internazionale (tipo IPMA, PMI od analoghi), componente del gruppo di lavoro della ESCo, con esperienza maturata nel campo della gestione e manutenzione di impianti per il risparmio energetico di cui si dovrà allegare copia del Certificato.

La relazione dovrà altresì contenere nello specifico:

- l'elenco del personale (e relativi CV allegati), dedicato alla progettazione dell'impianto, specificatamente formato almeno in merito a: fotometria, funzionamento e caratteristiche degli apparecchi, installazione, sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione, metodi di misura del flusso luminoso (ai sensi dei Criteri Ambientali Minimi per la progettazione di impianti per illuminazione pubblica di cui al punto 4.3.2.1. dell'aggiornamento del 18/10/2017 del DM 23/12/2013).
- Piano di comunicazione;
- Modalità di gestione e manutenzione dei sistemi proposti.

Eventuale Certificazione ISO 9001:2008 nel settore "erogazione e servizi di efficientamento energetico".

B) Progetto definitivo contenente la documentazione ai sensi del D.lgs 50/2016;

[Qualsiasi opera, seppur migliorativa rispetto al progetto di fattibilità, è da considerarsi non onerosa per l'Amministrazione Comunale e compresa nel corrispettivo offerto in sede di gara. Eventuali lampade aggiuntive proposte come miglioria possono concorrere al solo adeguamento del Canone come previsto nella bozza di convenzione; fornitura ed installazione saranno comunque a carico dell'impresa.]

Al progetto andrà allegato:

- CV del progettista incaricato con eventuale documentazione fotografica riportata su due schede formato A4 di un servizio di progettazione illuminotecnica significativamente integrato con lo sviluppo urbano di un'opera già realizzata.
- Descrizione sintetica degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica proposti;
- Calcolo e stime di risparmio energetico e calcolo della riduzione di emissioni di CO2 e NOx;

C) Dichiarazione del "Risparmio energetico annuo" garantito rispetto ai consumi storici pre-intervento;

D) Schede tecniche contenenti le caratteristiche dei corpi illuminanti proposti con indicazione di:

- marca e modello;
- efficienza luminosa delle lampade espressa in lumen/Watt;
- caratteristiche delle plafoniere e di tutti i componenti in esso installati in sostituzione di quelli esistenti;
- certificazioni dei prodotti;
- vita utile dei led;
- vita utile degli alimentatori.
- indice IPEA di prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione.

Il concorrente dovrà presentare, sia su file che in copia cartacea, tutti gli elaborati.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere siglata a margine di ogni pagina, datata e sottoscritta in calce con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del soggetto concorrente o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma.

In caso di R.T.I. non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, l'offerta tecnica deve essere siglata, datata e sottoscritta come sopra, pena l'esclusione del costituendo raggruppamento, dal

legale rappresentante o dal soggetto regolarmente munito dei relativi poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda.

La Commissione giudicatrice può fare richiesta, esclusivamente in forma scritta, di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.

6. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- a) **indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale:** i requisiti di cui al **punto III.2.3), lettera c), del bando di gara** e al precedente Capo 2.3, lettera c), devono essere posseduti:
- a.1) nella categoria prevalente OG10 – classifica I;
- b) **avvalimento:** l'avvalimento è ammesso per il requisito di capacità tecnica (cat. OG 10); il concorrente, inteso sia come concorrente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di un'impresa ausiliaria per i lavori oggetto dell'appalto; l'impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura prevista.
- b.1) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
- sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i mezzi e le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria.
- c) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria:** ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 l'importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 del 2016.

7. Cause di esclusione e soccorso istruttorio:

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui al comma 9, dell'art. 83, del dlgs n. 50/2016, richiesta a pena di esclusione dal bando e disciplinare di gara obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore dell'ente appaltante della sanzione pecuniaria in misura *non inferiore ad € 6.547,44*, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

8. Reti di imprese e contratti di rete

In attuazione dell'art. 45, comma 2, lettera f), del d.lgs n. 50 del 2016 , le imprese concorrenti in reti di imprese devono dichiarare, a pena di esclusione:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui al precedente Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

1. Criterio di aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, determinata mediante l'attribuzione, da parte di una apposita Commissione Giudicatrice nominata dall'Amministrazione, di un punteggio di massimo 100 punti, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione ed i rispettivi fattori ponderali appresso indicati in ordine decrescente d'importanza loro attribuita:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) Offerta tecnica | punti 80 |
| 2) Offerta economica | punti 15 |

di cui:

- | | |
|---|----------------|
| 2.1) ribasso percentuale sul Canone annuo base – quota risparmio energetico | punti 8 |
| 2.2) ribasso percentuale sul Canone annuo base – quota gestione | punti 2 |
| 2.3) ribasso percentuale sui listini di riferimento per le opere extra-canone | punti 5 |
| 3) Durata dei lavori | punti 5 |

β) **valutazione dell'offerta:** La Commissione di gara procederà, conformemente a quanto indicato nel bando e nel presente disciplinare, alla valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi e dei criteri indicati al precedente punto a) del presente disciplinare di gara.

Si aggiudicherà il servizio il concorrente che totalizzerà il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio relativo all'offerta tecnica ed all'offerta economica. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha totalizzato un punteggio più elevato relativamente all'offerta tecnica.

OFFERTA TECNICA: a ciascuna offerta verranno attribuiti punteggi relativi ai seguenti criteri afferenti al Valore Tecnico

CRITERIO	Sub-criterio	Descrizione	Modalità di Calcolo	Punteggio	Totale parziale
A) <i>Valore Organizzativo e gestionale</i> <i>[Verificabile dalla relazione metodologica]</i>	A.1	<i>Modello organizzativo dell'operatore - Modalità di project management</i>	<i>valutativa</i>	<i>0 - 5</i>	21
	A.2	Critero Ambientale Minimo (CAM) per la progettazione – Gruppo di lavoro dedicato alla progettazione.	<i>valutativa</i>	<i>0 - 3</i>	
	A.2	<i>Presenza di Project Manager Certificato nel gruppo di lavoro</i> <i>[Certificato da allegare alla relazione]</i>	<i>Possesso certificato</i>	<i>2</i>	
	A.3	<i>Piano di comunicazione</i>	<i>valutativa</i>	<i>0 - 4</i>	
	A.4	<i>Valore del piano gestionale - Modalità di gestione</i>	<i>valutativa</i>	<i>0 - 6</i>	
	A.5	<i>Possesso certificato di qualità ISO 9001:2008 nel settore "erogazione e servizi di efficientamento energetico"</i> <i>[Certificato da allegare alla relazione]</i>	<i>Possesso certificato</i>	<i>1</i>	
B) <i>Valore tecnico, funzionale ed ambientale del progetto definitivo delle opere da eseguire sugli impianti di pubblica illuminazione.</i>	B.1	<i>Rilievo dell'esistente, stato di vetustà, funzionalità e conservazione delle strutture</i>	<i>valutativa</i>	<i>0 - 3</i>	22
	B.2	<i>Completezza e qualità del progetto definitivo</i>	<i>valutativa</i>	<i>0 - 10</i>	
	B.3	<i>Verifiche illuminotecniche. Grado di chiarezza, completezza e contestualizzazione</i>	<i>valutativa</i>	<i>0 - 5</i>	

		B.4	migliorie funzionali e gestionali.	<i>valutativa</i>	0 - 2	
		B.5	Criterio Ambientale Minimo (CAM) premiale - Qualificazione del progettista in progettazione illuminotecnica significativamente integrato con lo sviluppo urbano	<i>Verificabile da allegato CV e documentazione fotografica di 1 caso affine.</i>	0 - 2	
C)	<i>Risparmio energetico complessivo annuo garantito (kWh/anno)</i>			<i>20x Roff/Rmax</i> <i>Dove:</i> <i>- Roff è il risparmio energetico garantito espresso in kWh/anno relativa all'offerta in esame</i> <i>- Rmax è il risparmio energetico garantito più elevato tra tutte le offerte presentate</i>	0 – 20	20
D)	<i>Caratteristiche dei corpi illuminanti [verificabili attraverso le schede tecniche o certificati dei prodotti]</i>	D.1	Criterio Ambientale Minimo (CAM) premiale - <i>Efficienza luminosa led > di 95 lm/W (espressa in lumen/Watt)</i>	<i>Dove:</i> <i>- Eoff è l'efficienza luminosa in lumen/Watt relativa all'offerta in esame</i> <i>- Emax è l'efficienza luminosa in lumen/Watt più elevata tra tutte le offerte presentate</i>	0 – 8	17
		D.2	Criterio Ambientale Minimo (CAM) premiale - <i>Indice di Prestazione energetica degli apparecchi illuminanti (IPEA)</i>	B A A+ A++	0 p.ti 1 p.ti 2 p.ti 3 p.ti	
		D.3	<i>vita utile dei led</i>	<i>Fino a 55.000 ore</i> <i>tra 55.000 e 70.000 ore</i> <i>> 70.000 ore</i>	0 p.ti 1,5 p.ti 3 p.ti	
		D.4	<i>vita utile degli alimentatori</i>	<i>Fino a 60.000 ore</i> <i>tra 60.000 e 75.000 ore</i> <i>> 75.000 ore</i>	0 p.ti 1,5 p.ti 3 p.ti	

A ciascun singolo sub-criterio di tipo valutativo che compone il criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Modesto	0,2
Assente o irrilevante	0,0

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente,

riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$$V(a) i = P_i / P_{max}$$

dove:

$V(a) i$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);

P_i è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;

P_{max} è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al subelemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

Per l'elemento/gli elementi suddiviso/i in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei subelementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.

OFFERTA ECONOMICA:

Gli elementi di carattere economico, di cui alla lettera a) del presente articolo, sono calcolati, per ciascuna offerta attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = P_{max} (R_{off}/R_{max}) \text{ dove:}$$

P_i = punteggio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo

P_{max} = punteggio massimo relativo al sub-criterio in esame

R_{off} = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = Maggior ribasso offerto

DURATA DEI LAVORI:

Tempo di esecuzione degli interventi negli impianti di illuminazione; il punteggio sarà valutato applicando la seguente formula:

$$T_i \times 5$$

dove T_i assume valore:

- $T_i = 1$ per tempo di esecuzione lavoro, al netto di cause di forza maggiore, pari a **60 giorni lavorativi**

- $T_i = 0,5$ per tempo di esecuzione lavoro, al netto di cause di forza maggiore, pari a **75 giorni lavorativi**;

- $T_i = 0,1$ per tempo di esecuzione lavoro, al netto di cause di forza maggiore, pari o maggiore di **90 giorni lavorativi**.

Per valori intermedi si procederà attraverso un'interpolazione lineare.

- c) **offerte anomale:** ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, verrà valutata la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla procedura di gara.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal **punto IV.3.7) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta economica e l'offerta tecnica e dei tempi di esecuzione, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta, sia tecnica che economica, la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare:
- b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;

- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorziato dalla gara;
- b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi procede direttamente all'apertura delle offerte ai sensi del successivo Capo 3, senza soluzione di continuità;
- d) il soggetto che presiede la gara può sospendere la seduta qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica per l'apertura delle offerte, rendendole note ai presenti.

Successivamente la commissione giudicatrice nominata dall'Amministrazione, procederà, in una o più **sedute pubbliche**, la cui ora e data è comunicata con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata ai concorrenti partecipanti alla gara, o ove possibile, di seguito alla seduta relativa all'apertura della Busta **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**, a verificare che nella busta **"OFFERTA TECNICA"** dei singoli concorrenti, siano presenti gli elaborati prescritti e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara.

3. Apertura delle offerte e formazione della graduatoria:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, dopo aver eseguito la valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata che si terrà successivamente alla fase di ammissione dei concorrenti, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno un (1) giorno lavorativo di anticipo, procede all'apertura di ciascuna busta dell'offerta presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
 - b.1) alla lettura, ad alta voce, del punteggio assegnato all'offerta tecnica, all'offerta sui tempi di esecuzione ed al punteggio assegnato all'offerta economica offerto da ciascun concorrente;
 - b.2) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi della precedente lettera a);
 - b.3) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera b);
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine:
 - c.1) a disporre la eventuale verifica della congruità delle offerte ai sensi del Capo 1, lettera d), qualora ricorrano le condizioni ivi previste;
 - c.2) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
 - c.3) a proclamare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta; qualora risultino migliori due o più offerte uguali si procede mediante sorteggio tra le stesse.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.7) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

5. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha carattere di proposta di aggiudicazione in quanto subordinata:

- a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5 e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, e s.m.;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da altre disposizioni normative;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei motivi di esclusione, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) l'aggiudicazione è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - a.4) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente, deve rendere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto” (requisito di esecuzione).

- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza (*se previsto*);
 - per la INARCASSA (*nel caso di società di ingegneria integrata*): matricola (*se previsto*);
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei servizi;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative del concorrente;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 45, comma 1, 80, comma 4, 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante le modalità ammesse dall'articolo 76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (PEC o mediante telefax), in ogni caso entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**, al Responsabile del procedimento;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro 6 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte;
- d) il bando di gara, il disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito <http://www.....it>.

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
 - sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni tecniche ed economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di, con esclusione della competenza arbitrale;
- d) **trattamento dati personali**: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il responsabile del procedimento;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso**: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari.
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti**: fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate**: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- g.1) il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile;
- g.3) il capitolato speciale d'appalto;
- g.4) lo schema di convenzione che verrà sottoscritto con il concessionario;
- h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Agr. Marco Alimonti